



*Città di Alliste*

**REGOLAMENTO  
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  
(TARSU)**

(Deliberazione C.C. n. del )

## **INDICE**

- Art. 1** – Applicazione della tassa
- Art. 2** – Definizione dei rifiuti e criteri di assimilazione
- Art. 3** – Presupposto della tassa
- Art. 4** – Locali tassabili e loro pertinenze
- Art. 5** – Aree tassabili
- Art. 6** – Distributori di carburante
- Art. 7** – Locali ed aree intassabili
- Art. 8** – Soggetti attivi e passivi
- Art. 9** – Commisurazione della tassa
- Art. 10** – Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
- Art. 11** - Obbligo della denuncia
- Art. 12** – Controlli delle denunce
- Art. 13** – Accesso agli immobili
- Art. 14** – Presunzione semplice
- Art. 15** – Accertamento
- Art. 16** – Riscossione
- Art. 17** – Contenzioso
- Art. 18** – Rimborsi
- Art. 19** – Sanzioni ed interessi
- Art. 20** – Sanzioni amministrative
- Art. 21** – Tassa giornaliera
- Art. 22** – Riduzione di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio
- Art. 23** – Riduzioni di tariffa per particolari condizioni d'uso
- Art. 24** – Agevolazioni ed esclusioni
- Art. 25** – Variazione di superfici tassabili
- Art. 26** – Riduzioni di superficie
- Art. 27** – Rinvio e abrogazione

## **Art. 1**

### **Applicazione della tassa**

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti, di cui al seguente art. 2, è istituita ed applicata nell'intero territorio del Comune di Alliste apposita tassa annuale, con le modalità di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni ed al presente Regolamento.

## **Art. 2**

### **Definizione dei rifiuti e criteri di assimilazione**

- 1) I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi
- 2) Sono rifiuti urbani quelli indicati all'art. 184, comma 2°, del D.Lgs. 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni.
- 3) Sono rifiuti speciali quelli indicati all'art. 184, comma 3°, dello stesso decreto.
- 4) Sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle lavorazioni e attività previsti all'art. 184, comma 3°, lettere c), d), e), f) del suddetto decreto, nonché quelli indicati alla lettera h) dello stesso art. 184, quelli che si formano negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, ad esclusione di quelli che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti.
- 5) Sono rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera b) e art. 198 comma 1 lettera g) del D.Lgs 152/2006:
  - a) quelli che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1 della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale purché non liquidi e di seguito riportati:
    - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
    - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
    - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
    - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
    - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
    - paglia e prodotti di paglia;
    - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
    - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
    - feltri e tessuti non tessuti;
    - pelle e similpelle;
    - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
    - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 080103/080104/080105;
    - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
    - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
    - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
    - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
    - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
    - nastri abrasivi;
    - cavi e materiale elettrico in genere;
    - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
    - scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad

esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
- accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli;

**b)** i rifiuti sanitari che hanno le seguenti caratteristiche:

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

6) La quantità annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore per ciascuna categoria TARSU per le attività di seguito elencate non deve essere superiore ai seguenti coefficienti:

<b>Categoria</b>	<b>Parametro (Kg/mq/anno)</b>
<b>Esercizi di vicinato; attività artigianali e di servizi</b>	<b>12</b>
<b>Altre attività commerciali</b>	<b>20</b>

Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998.

7) Nel rispetto dei criteri di qualità e quantità succitati, sono considerati assimilati i seguenti rifiuti:

- gli imballaggi primari, secondari e terziari ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata;
- i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto. Ad eccezione di quanto

suindicato ed in deroga ai criteri quantitativi succitati, sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.

- Gli inerti derivanti da costruzioni e demolizioni qualora derivino da piccole manutenzioni domestiche e non superino i quantitativi di 1 kg/mq/anno.

### **Art. 3 Presupposto della tassa**

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, fermo restando quanto in seguito disposto dall'art. 22 del presente Regolamento in tema di riduzione delle tariffe, per particolari condizioni di svolgimento del servizio.

### **Art. 4 Locali tassabili e loro pertinenze**

1) Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2) Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure le dipendenze se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, vano scale, etc.);

b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;

c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori artigianali;

d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi, posteggi, mercati coperti;

e) tutti i vani principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con l'esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici e nocivi;

f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, sale per giochi e da ballo, a discoteche ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;

h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse ed autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;

i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, scuole, istituti di educazione pubblici e privati, di associazioni tecnico-economiche e di collettività in genere;

j) locali adibiti a bar, ristoranti, attività commerciali di vario genere all'interno di stabilimenti balneari; le aree scoperte operative degli stabilimenti balneari ovvero l'arenile nella parte comprendente l'area delle sedie a sdraio, ombrelloni, lettini, area di manutenzione delle relative strutture;

k) tutti i vani nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

3) Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato. Le abitazioni coloniche cui il presente Regolamento fa riferimento s'intendono così come definite ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del DPR 22/12/86 n. 917 e successive modificazioni.

4) La tassa è dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o in multiproprietà.

## **Art. 5 Aree tassabili**

1) Sono tassabili le aree adibite a campeggi, distributore di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani o a questi assimilati, che non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti. Si considerano pertanto tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovansi da questo oggettivamente in rapporto di funzionalità, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di un'attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.

2) Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:

a) le aree adibite a campeggio;

b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;

c) le aree adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tale attività ( pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, ecc.);

d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;

e) le aree scoperte adibite all'esercizio di pubblici servizi ( bar, caffè ristoranti ecc.);

f) le aree scoperte destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;

g) le aree utilizzate per attività ricreative ( campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, ecc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e al cui utilizzazione sono riservati, di norma ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

## **Art. 6 Distributori di carburante**

1) L'applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile:

a) delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;

b) delle aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;

c) delle aree con funzione meramente accessoria, quali le aree a verde, le aiuole, le aree visibilmente adibite all'accesso ed uscita dei veicoli dall'area di servizio.

2) I locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

## **Art. 7**

### **Locali ed aree intassabili**

- 1) Sono inoltre intassabili quei locali e quelle aree in cui non si possono produrre rifiuti nel corso dell'anno per obiettive condizioni di non utilizzo quali:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), stalle, silos e simili ove non si abbia, di regola, la presenza umana;
  - b) accessori o pertinenze di unità abitative quali ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili qualora l'altezza dei locali dal soffitto non superi mt. 1.50 (cfr. art. 27, comma 3, del presente regolamento);
  - c) la parte degli impianti dove viene svolta l'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - d) unità immobiliari prive di qualsiasi arredo e suppellettili e utenze (gas, acqua, luce), a condizione che lo stato di utilizzo sia comprovato da apposita documentazione attestante le condizioni suddette;
  - e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
  - f) locali e fabbricati di servizio per fondi rustici adibiti alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, con esclusione – in ogni caso – della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso della abitazione stessa;
  - g) porticati, chiostri, passaggi, passaggi coperti adibiti al transito appartenenti a collegi, convitti, comunità;
  - h) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie e simili), esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
  - i) le aree scoperte pertinenziali o accessorie comprendenti parcheggi scoperti gratuiti per personale e clienti, le aree destinate a verde degli stabilimenti balneari.
- 2) Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.
- 3) Sono infine intassabili i locali facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni legislative vigenti.
- 4) Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.

## **Art. 8**

### **Soggetti attivi e passivi**

- 1) La tassa è dovuta al Comune di Alliste da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
- 2) Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.
- 3) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori,

fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti da rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4) Per i locali adibiti a civile abitazione ceduti in locazione completi di arredamento per periodi non superiori all'anno, nonché per i locali adibiti ad autorimesse private locate a singoli posti auto, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

5) Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residences, affittacamere e simili) la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività.

6) Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si svolgono anche attività economiche e professionali, la tassa è commisurata alle diverse superfici adibite a civile abitazione e/o attività economiche e/o professionali.

7) Agli effetti del presente Regolamento qualsiasi contratto stipulato tra privati e definito per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi è nullo.

#### **Art. 9**

#### **Commisurazione della tassa**

1) La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore.

2) Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio.

3) Le aree scoperte operative accessorie a locali diversi dalle civili abitazioni sono soggette alla tassa nella misura prevista dall'art. 24 del presente Regolamento.

4) La tassa è commisurata nei termini e con le modalità espressamente previste dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni

#### **Art. 10**

#### **Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

3) La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e aree dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4) Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela o comunque non abbiano la capacità di intendere e volere, la denuncia di cessazione va fatta dalle persone che li rappresentano in termini di legge.

#### **Art. 11**

#### **Obbligo della denuncia**

1) I soggetti di cui al precedente art. 8 devono presentare presso l'ufficio competente, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici.

2) Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma, le denunce anagrafiche rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

3) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme



e nei medesimi termini, ogni variazione relativa ai locali ed aree, al recapito di comunicazioni, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior o minor ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4) Il contribuente è altresì obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al successivo comma 6; in difetto il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 15 del presente regolamento.

5) La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente istituito, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione, i dati catastali dell'immobile (foglio, particella, sub).

6) Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui al presente Regolamento sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

7) La dichiarazione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale oppure spedita a mezzo raccomandata del servizio postale, e comunque utilizzando esclusivamente i modelli di cui al comma 1.

8) L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

9) In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali competenti debbono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

## **Art. 12**

### **Controlli delle denunce**

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce od acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune svolge le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo. A tal fine può:

- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
- b) invitare il contribuente a rispondere a questionari relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti;
- c) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- d) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
- e) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;
- f) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- g) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.

### **Art. 13**

#### **Accesso agli immobili**

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, è conferita al personale dell'Ufficio Tributi la potestà di effettuare sopralluoghi o verifiche ed eseguire accertamenti amministrativi e tecnici, richiedendo anche l'esibizione di cartelle esattoriali e/o ricevute di pagamento del relativo diritto, previa esibizione dell'apposito tesserino di identificazione. Il verbale di accertamento redatto dai suddetti funzionari costituisce titolo per i conseguenti provvedimenti.

### **Art. 14**

#### **Presunzione semplice**

In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

### **Art.15**

#### **Accertamento**

- 1) L'accertamento della tassa avviene in conformità di quanto previsto dal D.Lgs. 507/1993 e s.m.i..
- 2) Il Comune, per il tramite del servizio tributi, accerta le omesse denunce e controlla le denunce presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse e secondo le disposizioni di legge provvede all'accertamento d'ufficio ed all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:
  - a) omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente Regolamento ;
  - b) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta;
  - c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.
- 3) Nei casi previsti nel comma precedente, l'ufficio comunale provvede ad emettere avviso di accertamento nei termini previsti dalle norme vigenti in materia di tributi locali.
- 4) Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato, devono contenere l'indicazione del responsabile del procedimento, la motivazione del procedimento, la motivazione dell'atto in relazione ai presupposti di fatto e di diritto, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e le loro destinazioni d'uso, la pretesa tributaria, con la specificazione della maggiore somma dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle penalità applicate, unitamente all'indicazione della tariffa vigente; deve essere infine specificato l'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto, il termine perentorio per il pagamento, le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
- 5) Qualora il funzionario responsabile che ha sottoscritto l'accertamento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può procedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato attraverso l'esercizio dell'autotutela.
- 6) La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

## **Art. 16**

### **Riscossione**

La riscossione della tassa avviene in conformità di quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs 507/1993 e s.m.i..

La riscossione della tassa è effettuata mediante la iscrizione in ruoli ordinari.

La maggiore rateazione è ammessa unicamente:

- a) se il debito riguarda esclusivamente carichi arretrati iscritti nella stessa cartella di pagamento;
- b) su motivata richiesta scritta del contribuente.

Relativamente alle modalità di applicazione della maggiore rateazione si rimanda al vigente Regolamento delle Entrate Tributarie.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le norme vigenti in materia.

## **Art. 17**

### **Contenzioso**

Si applicano le norme dettate dal Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 in materia di contenzioso tributario.

## **Art. 18**

### **Rimborsi**

Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, in tutti i casi previsti dalla legge, l'Ufficio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso.

Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura prevista dalle norme vigenti a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

## **Art. 19**

### **Sanzioni ed interessi**

Per quanto attiene l'applicazione delle sanzioni e degli interessi per la violazione alle norme tributarie contenute nel presente regolamento si fa specificatamente riguardo all'articolo 76 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto stabilito nel vigente Regolamento delle Entrate Tributarie.

## **Art. 20**

### **Sanzioni amministrative**

Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato.

Per tutto quanto attiene l'aspetto sanzionatorio diverso da quello di carattere tributario si fa esplicito riferimento alle norme vigenti in materia.

## **Art. 21**

### **Tassa giornaliera di smaltimento**

1) Sono tenuti al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti nel territorio comunale gli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od

aree gravate da servitù di pubblico passaggio, da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2) La tassa è commisurata per ciascun metro quadro di superficie comunque occupata o detenuta. L'importo da pagare è arrotondato per difetto se la frazione non è superiore ad euro 0,50 e per eccesso se superiore.

3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuiti alla categoria di uso corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

4) In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel Regolamento sarà applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

5) L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa secondo le modalità di cui all'art. 77, comma 4, del D.Lgs. 507/93.

6) In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

7) Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite dal presente Regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

8) Il Comune può in qualunque momento eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo e, se del caso, rimuoverle d'ufficio. Di tale rimozione sarà data contestuale comunicazione all'utente interessato.

## **Art. 22**

### **Riduzione di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio**

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.;
- b) in misura pari al 30% della tariffa, se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1000 mt.;
- c) in misura pari al 20% della tariffa, per distanze superiori ai 1000 mt. (In ogni caso per la misurazione della distanza dal cassonetto si intenderà quella ottenuta seguendo la via più breve).

## **Art. 23**

### **Riduzioni di tariffa per particolari condizioni d'uso**

1) La tariffa unitaria adottata per ciascuna categoria di immobili è ridotta:

- a) nel caso di abitazioni con unico occupante è ridotta del 33%;
- b) nel caso di civili abitazioni e di locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, è ridotta del 33%;
- c) nel caso di abitazioni possedute da soggetti che risiedono o dimorano per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale, è ridotta del 33%;
- d) nel caso di opifici e attività produttive e artigianali di piccole dimensioni, è ridotta del 20%.

- 2) Per piccole dimensioni di cui alla lettera d) del precedente comma s'intendono gli opifici, le attività produttive o artigianali non aventi personale dipendente e che abbiano dichiarato ricavi nell'anno precedente, ai fini dell'imposta sui redditi, non superiori a € 15.000,00.
- 3) Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
- 4) Le riduzioni non sono tra loro cumulabili.
- 5) Il Comune può in qualunque momento eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione delle riduzioni e se del caso, rimuoverle d'ufficio.

#### **Art. 24 Agevolazioni ed esclusioni**

- 1) Ai sensi dell'art. 67 punto 1 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, le aree scoperte delle stazioni di rifornimento carburanti assolvono la tassa smaltimento rifiuti nella misura del 20% di detta superficie scoperta.
- 2) Le aree scoperte accessorie, ove non diversamente indicato, sono soggette alla tassa nella misura del 50% della superficie indicata nel rogito d'acquisto, nel contratto o nell'atto di concessione. L'aliquota applicata per tali aree sarà pari ad 1/3 di quella applicata all'immobile di cui attiene.
- 3) Sono esenti totalmente dall'applicazione della tassa le abitazioni occupate da persone sole, nullatenenti e in condizioni di accertata indigenza – quali persone non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti, assistite permanentemente dal Comune – o in caso di disagiate condizioni socio – economiche attestate dal competente settore comunale.
- 4) Le agevolazioni ed esclusioni sono concesse su domanda dell'interessato a condizione che egli dimostri di averne diritto e che attesti la sussistenza delle condizioni previste mediante documentazione idonea da allegare.
- 5) Il Comune può in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esclusione.
- 6) L'esclusione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
- 7) Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 10 del presente regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.
- 8) Le aree scoperte destinate a vendita o esposizione di autoveicoli e simili vengono tassate secondo le modalità previste al comma 2 del presente articolo.
- 9) Agli stabilimenti balneari, sebbene soggetti a concessione pluriennale, in considerazione che l'attività sia riferita ad un periodo determinato, si applica la tariffa ridotta del 33%.
- 10) I locali adibiti ad uso deposito di pertinenza di civili abitazioni non collegate con attività commerciali, artigianali ed industriali, vengono tassati, su esplicita richiesta scritta dell'utente, con aliquota assimilata a quella dell'abitazione.

#### **Art. 25 Variazioni di superfici tassabili**

Le variazioni delle superfici tassabili di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

#### **Art. 26 Riduzioni di superficie**

In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo in misura percentuale.

Per le superfici di seguito elencate poiché risulta difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione delle percentuali sottoindicate (con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti). La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri lo smaltimento a propria cura e spese, nell'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi, allegando idonea documentazione.

<b>ATTIVITA'</b>	<b>PERCENTUALE DI DETASSAZIONE</b>
Falegnamerie (senza verniciatura)	10%
Falegnamerie (con verniciatura)	30%
Autocarrozzerie	30%
Autofficine meccaniche, gommisti	30%
Officine metalmeccaniche	50%
Autofficine di elettrauto	20%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	10%
Galvanotecnici e trattamento metalli	70%
Fonderie	70%
Laboratori odontotecnici, studi medici in generale	5%
Marmista	70%
Laboratori litotipografici	30%
Laboratorio vetri e specchi	50%
Parrucchieri, istituti di bellezza, beauty-center	5%
Laboratori fotografici	5%

A qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo si applica la percentuale di detassazione del 20%.

La misura della percentuale della detassazione applicata sulle superfici dei locali adibiti ad attività produttive o di lavorazione appartenenti al settore industriale ed artigianale sulle quali si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, indicate nella precedente tabella, è aumentata di 5.

### **Art. 27** **Rinvio e abrogazione**

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento in materia di Entrate Tributarie, nonché le vigenti norme in materia.

Sono abrogate tutte le norme regolamentari in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani precedenti il presente Regolamento.